



**COMUNE DI CASTEL RITALDI**  
**Provincia di Perugia**

*ORIGINALE*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 39 DEL 28-09-17**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI - ART.24 D.LGS. N.175/2016 E S.M. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l'Organo Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Straordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

REALI ANDREA	P	CELLI FEDERICO	P
PERUZZI MIRKO	P	MARTINI TAMARA	P
MESCA SANTE	P	CIMARELLI DANIELE	A
MARZIOLI PIERLUIGI	P	CELESTI LEONELLO	P
FILIPPUCCI LISA	P	MONTIONI CARLO	P
SETTIMI ELISA	P	SCARPONI FABIO	P
CLEMENTINI GIORGIO	A		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario verbalizzante.

In carica n. 13 di cui presenti n. 11 ed assenti n. 2.

Assume la Presidenza il CELLI FEDERICO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P., come di seguito anche indicato ) ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato anche come “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, **ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U., **questo Comune entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate ;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **dovrebbero essere alienate** od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni :**

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni :

- in società che producono servizi economici di interessi generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L.n.138/2011 e s.m., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti dell'art. 16 del T.U.S.P.
- in società che alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente ;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci , possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse , fermo il rispetto dell'art. 4 c. 1 del D.lgs n. 175/2016 , a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute da questo Comune ;

TENUTO CONTO che è stato effettuato l'esame ricognitivo delle partecipazioni dirette attualmente detenute da parte del Servizio Risorse di questo Ente , in conformità ai sopra indicati criteri , che di seguito si riportano nel seguente schema riepilogativo ;

Denominazione	Attività esercitata	Percentuale di partecipazione
<b>Valle Umbra Servizi Spa</b>	Multiutility (Gas, Acqua Rifiuti)	2,47%

<b>Sviluppumbria Spa</b>	Attività nel campo dello sviluppo economico e competitivo del territorio	0,057%
--------------------------	--	--------

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con dismissione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATE le proprie delibere consiliari n. 51 del 29/9/2010 ed in particolare la ultima n. 8 del 16/4/2015 con la quale si approvava il Piano di operativo di razionalizzazione e la Relazione tecnica con particolare riferimento alle partecipazioni sopra evidenziate , deliberandone il relativo e motivato mantenimento ed in particolare :

- per la V.U.S. Spa in quanto partecipazione indispensabile per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente ed in particolare per la gestione dei servizi c.d. " a rete " ( acqua , gas, igiene urbana) gestiti per disposizione normativa dalla superiore autorità di ambito ex ATI3 ;
- per la Sviluppumbria , quale partecipazione in house providing e non rientrante nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 611 della legge di stabilità 2015 (società con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori) e per l'ottenimento di risultati positivi nell'ultimo triennio di bilancio , quindi in linea e coerente con le finalità istituzionali dell'Ente (sviluppo economico del territorio),

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO :

- che il Comune di Castel Ritaldi non detiene quote di partecipazione societarie dirette in società diverse da quelle sopra evidenziate ;
- che le attuali quote di partecipazione detenute nelle società Valle Umbra Servizi Spa e Sviluppumbria Spa possono essere mantenute in quanto indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali di questo Ente, nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 4 comma 2 e 20 comma 2 del T.U.S.P. ;

CONSIDERATO che il provvedimento ricognitivo del presente atto costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato , ai sensi dell'art. 1 c.612 della legge 190/2014 , con la Delibera di C.C. n. 8 del 16/4/2015 ;

RICHIAMATO il contenuto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie – n. 19/2017 avente ad oggetto “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n.175/2016*” .

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

***Con il voto contrario dei Consiglieri Scarponi, Montioni e Celesti, per le motivazioni esposte dal Cons. Montioni in narrativa, ed i voti favorevoli dei restanti***

## DELIBERA

1. **Di approvare la ricognizione** di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. **Di dare atto del legittimo mantenimento delle partecipazioni** nelle Società indicate nell'allegato "A" di cui al punto precedente , così come dettagliate e per le seguenti motivazioni :
  - **VALLE UMBRA SERVIZI SPA - Quota di partecipazione 2,47% - Motivazione:** Partecipazione indispensabile per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente ed in particolare per la gestione dei servizi c.d. a rete ( acqua , gas e igiene urbana ) ;
  - **SVILUPPUMBRIA SPA – Quota di partecipazione 0,057% - Motivazione :** Supporto allo sviluppo economico e competitività del territorio in coerenza con politiche e gli atti di programmazione della Regione - Società costituita con L.R. n. 1 del 27 gennaio 2009;
3. **Di dare ulteriormente atto che :**
  - **il legittimo mantenimento di tali partecipazioni** rispetta i principi stabiliti dall'art. 4 comma 2 ed in particolare la lettera a) del T.U.S.P. D.Lgs. n. 175/2016 ( *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi* ) ;
  - **tali partecipazioni non rientrano nelle fattispecie soggette a razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. né sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 4 comma 1 del T.U.S.P. (mantenimento della partecipazione in società di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ) ;**
  - **Che questo Ente non detiene quote di partecipazione indiretta in società sia quotate che non quotate per tramite di altra società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso , ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile , oggetto di ricognizione .**
4. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

6. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
7. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione, adottato con propria Delibera n 8/2015 , ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.I.S.P.

*Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito voto contrario dei Consiglieri Scarponi, Montioni e Celesti, ed i voti favorevoli dei restanti*

### **D E L I B E R A**

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 28-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARELLA ANTONIO

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 28-09-2017

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
PIERO UGOLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARELLA ANTONIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
CELLI FEDERICO

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio r.g. n. 689 per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2017 al 21-10-2017, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, lì 06-10-2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
RAIO ROBERTO

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio r.g. n. 689 per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2017 al 21-10-2017.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-09-2017:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, lì 28-09-2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
RAIO ROBERTO